



Federazione Italiana Giuoco Calcio

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# Stagione Sportiva 2019-2020

## Comunicato Ufficiale N°339 del 16/06/2020

### Attività di Lega Nazionale Dilettanti

#### **MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 20 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO  
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**61) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIMONE DI GIROLAMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. COLONNA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1 E 2, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10/2 DEL C.U. N. 1 S.S. 2019/2020 DEL S.G.S., PUBBLICATO IN DATA 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. COLONNA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.302 del 21/02/2020**

Il Procuratore Federale Interregionale;  
letti gli atti dell'attività d'indagine nel procedimento disciplinare in argomento;  
vista la documentazione acquisita; esaminata l'attività istruttoria espletata dalla Procura;  
vista altresì la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli interessati;  
osserva che con nota del 10/7/2019, il Coordinatore del Lazio per il Settore Giovanile e Scolastico ha segnalato che dalla documentazione e dagli atti è risultato che la società SSD Colonna ha organizzato alcuni "Raduni Scuola Calcio", per i giovani delle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, dall'1 luglio al 10 luglio 2019, senza darne alcuna comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile Scolastico territorialmente competente, né tanto meno averne ottenuto autorizzazione.

In particolare, sono stati allegati all'esposto due locandine che, inequivocabilmente, pubblicizzavano l'evento in questione, organizzato dalla predetta società.

La Procura, ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dal presidente della Società sig. Simone Di Girolamo, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti per ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.

Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe, per le violazioni regolamentari a loro ascrivibili, nello specifico al presidente sig. Simone Di Girolamo nonché alla società SSD Colonna, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art.6, comma 1 del C.G.S..

All'udienza del 20.2.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa in ogni modo la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Simone Di Girolamo fosse sanzionato con 2 mesi di inibizione e la società SSD Colonna con l'ammenda di € 450,00 a titolo di responsabilità diretta.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all'effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

#### DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionare la società S.S.D. Colonna con l'ammenda di Euro 100,00 nonché di inibire il sig. Di Girolamo Simone, Presidente e Rappresentate Legale all'epoca dei fatti della stessa società, per mesi 1 (uno).

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

**62) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SANDRO COMPAGNONI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI CAVE ACCADEMY, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1 E 2, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10/2 DEL C.U. N. 1 S.S. 2019/2020 DEL S.G.S., PUBBLICATO IN DATA 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI CAVE ACCADEMY, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.302 del 21/02/2020**

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell'attività di indagine nel procedimento disciplinare in argomento; vista la documentazione acquisita ed esaminata l'attività istruttoria espletata dalla Procura Federale; vista infine la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati;

osserva che con nota del 10 luglio 2019, il Coordinatore Regionale del Lazio per il Settore Giovanile e Scolastico ha segnalato che, dalla documentazione e dagli allegati, è risultato che la società ASD Città di Cave Academy ha organizzato un "Open Day" per i giovani classe 2003, 2004, 2005 e 2006, nelle date 1, 3 e 5 luglio 2019, senza darne alcuna comunicazione al Coordinatore del Settore territorialmente competente, né, tantomeno, averne ottenuto autorizzazione. In particolare, allegata all'esposto è stata prodotta una locandina che, senza dubbi, pubblicizzava l'evento in questione, organizzato dalla predetta società. La Procura Federale, ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dal presidente della Società ASD Città di Cave Academy, sig. Sandro Compagnoni, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità previsti in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva e che integrano la responsabilità diretta della società ASD Città di Cave Academy a lui imputabile. Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti di cui sopra, per le violazioni indicate in oggetto, riferibili al presidente della Società, sig. Sandro Compagnoni ed alla società stessa, ASD Città di Cave Academy, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art.6, comma 1 del C.G.S..

All'udienza del 20.2.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Sandro Compagnoni fosse sanzionato con 2 mesi di inibizione e la società ASD Città di Cave Academy con l'ammenda di € 450,00 a titolo di responsabilità diretta. Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Le richieste avanzate dalla Procura risultano tuttavia eccessive rispetto all'effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

**DELIBERA**

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionare la società A.S.D. Città di Cave Academy con l'ammenda di Euro 100,00 nonché di inibire il sig. Compagnoni Sandro, Presidente e Rappresentate Legale all'epoca dei fatti della stessa società, per mesi 1 (uno).

Si trasmette agli interessati.

**IL RELATORE**

F.to Livio Zaccagnini

**64) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIMONE RUGGERI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOMENTUM, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 32, COMMA 2 DEL C.G.S., 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL SIG. MICHELE BOCCI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DEGLI STESSI ARTICOLI DI CUI SOPRA OLTRE CHE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL CALCIATORE SIMONE MARESCA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 32, COMMA 2 DEL C.G.S. E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOMENTUM, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.302 del 21/02/2020**

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti dell'attività d'indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta della società ASD Nomentum, che ha impiegato nel corso della gara Settebagni Calcio Salario - Nomentum del 15 settembre 2019 il calciatore Simone Maresca, in posizione irregolare in quanto non tesserato per la predetta società";

la Procura iniziava le opportune indagini a seguito della segnalazione del 3 ottobre 2019, con la quale il Giudice Sportivo del C. R. Lazio trasmetteva copia del referto della gara sopracitata, valevole per il campionato di Promozione oltre che copia del C. U. n.68 del 18/09/2019 e delle distinte della gara Nomentum – Futbol Montesacro dell'8 settembre 2019, valevole per lo stesso campionato.

Nel citato Comunicato Ufficiale n°68 del 18/09/2019, venivano riportate le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo per la gara del 15 settembre 2019, a seguito della comunicazione pervenuta dall'Ufficio Tesseramento del C. R. Lazio, dalla quale emergeva che il calciatore Simone Maresca partecipava alla predetta gara in posizione irregolare, in quanto non risultava tesserato per la società Nomentum: conseguentemente il Giudice competente infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di Euro 100,00 e l'inibizione a carico il dirigente Michele Bocci (ASD Nomentum) fino al 4 ottobre 2019.

La Procura prendeva atto che il calciatore in argomento partecipava illegittimamente anche alla gara contro la squadra del Futbol Montesacro dell'8 settembre 2019, per la quale non era stato presentato il relativo ricorso nei modi e nei tempi previsti dal C.G.S..

La Procura, ritenuto che dall'attività d'indagine compiuta, e dagli atti sopra indicati, appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti di seguito indicati:

- Simone Ruggeri, presidente e legale rappresentante della Società ASD Nomentum, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Simone Maresca, oltre che a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver utilizzato lo stesso, pur sapendolo in posizione irregolare nelle due gare dell'8 settembre e del 15 settembre 2019, entrambe valevoli per il campionato di Promozione.
- Michele Bocci, dirigente accompagnatore della Società ASD Nomentum, per aver sottoscritto la distinta di gioco della gara dell'8/09/2019, contro la squadra del Futbol Montesacro, con attestazione della regolare posizione del calciatore Maresca, consegnata al Direttore di gara, consentendo in tal modo allo stesso la partecipazione, senza averne titolo.
- Simone Maresca, per aver partecipato illegittimamente alle due gare del Campionato di Promozione di cui sopra, in quanto non tesserato per la società ASD Nomentum.

Ritiene la Procura che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società Nomentum.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai predetti soggetti e dagli stessi regolarmente ricevuta, e visto che non vi è stato alcun riscontro da parte dei predetti; tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente della Società ASD Nomentum, sig. Simone Ruggeri, il dirigente sig. Michele Bocci, il calciatore sig. Simone Maresca e la società stessa ASD Nomentum, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per il mancato rispetto delle norme regolamentari indicate in epigrafe.

All'udienza del 20.02.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa altresì la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, venissero sanzionati nei seguenti modi:

- Simone Ruggeri, presidente e legale rappresentante della Società ASD Nomentum, n°45 giorni di inibizione;
- Michele Bocci, dirigente accompagnatore della Società ASD Nomentum, n°21 giorni di inibizione;
- Simone Maresca, calciatore della società ASD Nomentum, n°2 giornate di squalifica.
- ASD Nomentum, n°1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione 2019/2020 ed Euro 150,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alla condotta imputabile ai deferiti tutti.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

#### DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Ruggeri Simone, 45 giorni di inibizione;
- Bocci Michele, 21 giorni di inibizione;
- Maresca Simone, 2 giornate di squalifica;
- A.S.D. Nomentum, n°1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di Euro 150,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Francesco Esposito

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 26 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

## II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**68) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOVANNI CAPRARO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. NUOVA SAN BARTOLOMEO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 23 E 38 DELLE N.O.I.F. E 17, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., OLTRE CHE A CARICO DEL SIG. ANDREA RASI, CALCIATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELLE STESSE NORME SOPRA RIPORTATE ED A CARICO DELLA SOCIETÀ STESSA, A.S.D. NUOVA SAN BARTOLOMEO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..**

### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.311 del 28/02/2020**

La Procura Federale ha proceduto alle indagini scaturenti dall'esposto che il Responsabile dell'AIAC Lazio ha trasmesso il 28 marzo 2019; ha, quindi, ascoltato il calciatore Andrea Rasi della società Nuova San Bartolomeo; ha esaminato la posizione di tesseramento del sig. Fabio Massaro e le distinte di gara della predetta società. Ha preso atto dei verbali di mancata comparizione, con allegato copia degli atti di convocazione, dinanzi la procura dei signori Giovanni Capraro e Fabio Massaro.

Alla luce di quanto sopra, la Procura ha ritenuto che, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, a seguito delle dimissioni del tecnico abilitato Fabio Massaro, dal mese di ottobre 2018 la società Nuova San Bartolomeo abbia affidato la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di prima categoria, al calciatore della stessa società Andrea Rasi, nonostante fosse sprovvisto del titolo specifico per poter svolgere tale funzione.

Per tali motivi, vista anche la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata a tutti i soggetti interessati che non chiedevano di essere sentiti né facevano pervenire memorie difensive, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente della società Giovanni Capraro per le violazioni regolamentari a lui addebitate ed indicate in oggetto ed anche per non essersi presentato dinanzi all'Organo Inquirente benché ritualmente convocato.

Anche il calciatore Andrea Rasi è stato deferito per aver svolto impropriamente la funzione di tecnico senza averne il titolo specifico, disattendendo il contenuto delle norme regolamentari indicate in epigrafe.

La società Nuova San Bartolomeo è stata deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del CGS;

Il tecnico Fabio Massaro, invece, è stato destinatario di autonomo atto di deferimento dinanzi la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

All'udienza del 26.2.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Giovanni Capraro fosse sanzionato con 4 mesi di inibizione, il sig. Andrea Rasi con 6 mesi di squalifica dal momento di nuovo tesseramento e la società ASD Nuova San Bartolomeo a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Questo Tribunale Federale, preliminarmente, rileva che la società ASD Nuova San Bartolomeo è stata dichiarata inattiva con C.U n. 17 del 3.8.19 e pertanto, essendo definitivamente venuto meno il soggetto giuridico destinatario del deferimento, deve essere dichiarato di non potersi procedere nei suoi confronti.

Per quanto attiene i restanti soggetti deferiti, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale emerge che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, essi meritano di essere sanzionati.

Risulta, infatti, acclarato che la società ASD Nuova San Bartolomeo non avesse tesserato un tecnico abilitato ad allenare la squadra nel campionato di prima categoria del Lazio dopo le dimissioni del precedente tecnico, affidando la squadra al calciatore Rosi, così come emergono inequivocabili le infrazioni commesse dal presidente della detta società, il quale non si è nemmeno presentato dinanzi agli inquirenti benché ritualmente convocato.

Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all'effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

#### DELIBERA

Il non luogo a procedere nei confronti della società A.S.D. Nuova San Bartolomeo, dichiarata inattiva con C.U. n°17 del C. R. Lazio del 3/08/2019.

Di comminare, altresì, al sig. Capraro Giovanni l'inibizione di 3 mesi ed al sig. Rasi Andrea la squalifica di 2 mesi.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

**69) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CISTERNA F.C., PER VIOLAZIONE DEGLI EX ARTICOLI 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 DEL C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSI NELL'ARTICOLO 6, COMMA 2 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.311 del 28/02/2020**

La Procura Federale all'udienza fissata per il 26 febbraio 2020, nella persona dell'Avv. Bevivino, prende atto, preliminarmente, della scheda d'interrogazione societaria estratta dal Tribunale Federale Territoriale, nel quale è riportata la comunicazione contenuta e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°3 del Comitato Regionale Lazio del 31/07/2019, riguardante la "non ammissione/non iscrizione" al campionato nella stagione sportiva 2019/2020 della Società A.S.D. Cisterna F.C., con la conseguente cessazione di tutte le attività della stessa.

Pertanto, chiede la Procura Federale il non luogo a procedere, per il deferimento in oggetto.

Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che il deferimento riguarda esclusivamente la posizione della Società A.S.D. Cisterna F.C., che è stata dichiarata inattiva con Comunicato Ufficiale n°3 del Comitato Regionale Lazio del 31/07/2019;

vista la conforme richiesta avanzata dalla Procura Federale, dichiara il non luogo a procedere nei confronti della società, essendo definitivamente venuto meno il soggetto giuridico destinatario del deferimento, poiché cancellata dai ruoli federali.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

**DELIBERA**

Il non luogo a procedere nei confronti della società A.S.D. Cisterna F.C., dichiarata inattiva con C.U. n°3 del C. R. Lazio del 31/07/2019.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

**IL RELATORE**

F.to Alessandro Di Mattia

**IL PRESIDENTE**

F.to Livio Proietti

**Pubblicato in Roma il 16 giugno 2020**

**IL SEGRETARIO**

Claudio Galieti

**IL PRESIDENTE**

Melchiorre Zarelli